

CLFE/2021/4 del 29 giugno 2021

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Ferrara: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

IL COORDINATORE
Daniele Garuti

CLFE/2021/4

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2021** il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 12 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/5715 del 25 giugno 2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ARGENTA	Borea Sauro	Assessore	SI	5,5003
BONDENO	Saletti Simone	Sindaco	SI	3,8924
CENTO	Maccaferri Simone	Assessore	SI	8,3853
CODIGORO	Stefano Adami	Assessore	SI	3,2675
COMACCHIO	Antonio Cardi	Assessore	SI	5,6183
COPPARO	Pagnoni Fabrizio	Sindaco	SI	4,3280
FERRARA	Balboni Alessandro	Assessore	SI	30,8012
FISCAGLIA	Fabio Tosi	Sindaco	SI	2,6098
GORO	Viviani Diego	Sindaco	SI	1,3211
IOLANDA DI SAVOIA			NO	1,1167
LAGOSANTO	Bertarelli Cristian	Sindaco	SI	1,5633
MASI TORELLO	Riccardo Bizzarri	Sindaco	SI	0,9712
MESOLA	Padovani Gianni Michele	Sindaco	SI	2,0647
OSTELLATO	Rossi Elena	Sindaco	SI	1,9073
POGGIO RENATICO	Garuti Daniele	Sindaco	SI	2,6454
PORTO MAGGIORE			NO	3,2208
RIVA DEL PO'	Zamboni Andrea	Sindaco	SI	2,3782
TERRE DEL RENO	Lodi Roberto	Sindaco	SI	2,8509

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
TRESIGNANA	Perelli Laura	Sindaco	SI	2,1160
VIGARANO MAINARDA			NO	2,1314
VOGHIERA	Lupini Paolo	Sindaco	SI	1,3101
PROVINCIA DI FERRARA			NO	10,0000

Presenti n. 18 quote 83,5312 Assenti n. 4 quote 16,4688

Riconosciuta la validità della seduta, Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Ferrara: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ferrara è attualmente gestito in proroga da HERA SpA in attesa dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere*

l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

richiamato altresì l’art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 *“Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale, secondo cui “Atersir, (...) predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi”;*

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

visti:

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella Legge n.69/2021, il quale ha disposto il differimento dei termini di approvazione delle Tariffe e dei Regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla

base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, termini disallineati da quelli di approvazione del Bilancio di previsione;

richiamati i seguenti atti emergenziali:

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato a tutto il 31 Luglio lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

richiamate:

- la propria Deliberazione n. 3 del 01/06/2021 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2021 per il Comune di Ferrara ricadente nel bacino servito da HERA s.p.a.;
- la Deliberazione n.17 del 01/06/2021 con la quale il Consiglio d'Ambito ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di Ferrara e la relativa relazione di accompagnamento;

considerato che il predetto Piano Economico Finanziario relativo al comune di Ferrara è stato redatto considerando l'introduzione, in detto territorio, a decorrere dal 1 gennaio 2018, del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale;

dato atto che, in caso di ulteriore proroga dei termini attualmente fissati al 30 giugno 2021 (per i quali, peraltro, qualificate fonti del ministero di Economia e Finanza hanno annunciato tramite stampa la dilazione al 31 luglio 2021, non ancora tradotta in legge) il Comune di Ferrara si riserva di apportare eventuali ulteriori modifiche alla documentazione come approvata nella presente seduta, da sottoporsi ad un'ulteriore espressione da parte del Consiglio Locale

preso atto:

- del quadro economico derivante dal PEF approvato per il comune di Ferrara, posto a base della articolazione tariffaria per il corrente anno 2021 e approvato nel suo schema deliberativo dal Consiglio di ambito di Atersir con delibera numero 17 del 1 giugno 2021;
- del montante tariffario 2021, dell'articolazione tariffaria all'utenza e del relativo listino inerente alle tariffe delle vuotature (allegato 1) predisposte dal Gestore HERA s.p.a. in accordo con il Comune di Ferrara sulla base del PEF approvato sopra citato;
- del regolamento di applicazione della tariffa corrispettiva allegato al presente atto, predisposto dal Gestore HERA s.p.a. in accordo con il Comune di Ferrara (allegato 2);
- delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni per l'anno 2021 (allegato 3)

considerato inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Ferrara;

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare le tariffe del Servizio rifiuti anno 2021 nelle misure di cui all'Allegato 1 del presente atto;

richiamata la tuttora persistente situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19, e che pertanto si rende necessario applicare misure di sostegno alle imprese maggiormente impattate;

dato atto che con le tariffe specificate negli allegati 1 al presente atto deliberativo viene assicurato, a preventivo, il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, il Regolamento e l'articolazione tariffaria 2021 allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, comprensiva delle riduzioni e agevolazioni per il corrente anno, per il Comune di Ferrara;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene conservata agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2021 sulla base del PEF approvato da ATERSIR, come predisposte dal Gestore HERA s.p.a. in collaborazione col Comune di Ferrara, riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - del montante tariffario 2021, dell'articolazione tariffaria all'utenza e del relativo listino inerente alle tariffe delle vuotature (allegato 1) predisposte dal Gestore HERA s.p.a. in accordo con il Comune di Ferrara sulla base del PEF approvato sopra citato;
 - del regolamento di applicazione della tariffa corrispettiva allegata al presente atto, predisposte dal Gestore HERA s.p.a. in accordo con il Comune di Ferrara (allegato 2);
 - delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni per l'anno 2021 (allegato 3)
3. di dare atto che l'articolazione tariffaria ed il testo modificato del "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva", allegati alla presente deliberazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2021 purchè risultino pubblicati a cura del Comune o del Gestore sull'apposita pagina del sito web www.finanze.gov.it del Ministero dell'Economia e Finanza entro il 28 ottobre 2021;
4. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da HERA s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
5. di dare atto che l'efficacia del presente atto è condizionata dalla effettiva pubblicazione entro il 28 ottobre 2021 dell'articolazione tariffaria e del regolamento a cura del Comune di Ferrara o del Gestore sul sito internet www.finanze.gov.it
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato 1 – Montante tariffario e Tariffe UD e UND

Comune di Ferrara

COMUNE	FERRARA
Riclassifica Tva	7.642.795,45 €
Riclassifica Tfa (-detrazioni compreso MIUR)	18.399.789,74 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020)	26.042.585,19 €
-Eccedenze	-1.477.211,06 €
+Chiusura posizioni utenti inesistenti	162.225,03 €
+ Sconti CDR	282.411,93 €
+ Sconti Avv. Ric	52.989,08 €
MONTANTE TARIFFARIO 2021	25.063.000,17 €

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO				
COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2021 €/mq	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,67	0,9032308	0,0787532	1.080
RES - 2	0,89	1,1998141	0,0787532	1.380
RES - 3	1,02	1,3750678	0,0787532	1.560
RES - 4	1,08	1,4559542	0,0787532	1.740
RES - 5	1,25	1,6851322	0,0787532	1.920
RES - 6 e oltre	1,35	1,8199427	0,0787532	2.100
NRES - 1	0,67	0,9032308	0,0787532	1.080
NRES - 2	0,89	1,1998141	0,0787532	1.380
NRES - 3	1,02	1,3750678	0,0787532	1.560
NRES - 4	1,08	1,4559542	0,0787532	1.740
NRES - 5	1,25	1,6851322	0,0787532	1.920
NRES - 6 e oltre	1,35	1,8199427	0,0787532	2.100
Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)				
€/Litro				
0,0787532				

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO			
QUOTA FISSA NON DOMESTICHE			
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2021 €/mq
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte	0,67	3,0098817
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale	0,67	3,0098817
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata	0,37	1,6621734
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo	0,43	1,9317151
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33	0,60	2,6954164
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione	0,51	2,2911039
7	Palestra, sala da gioco	0,76	3,4141941
8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi	0,76	3,4141941
9	Magazzino frigorifero	0,47	2,1114095
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese	0,44	1,9766387
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore, carburanti, area campeggio, parcheggio	0,51	2,2911039
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione	1,20	5,3908328
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast	0,95	4,2677426
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma, carcere	0,84	3,7735830
15	Struttura sanitaria, clinica	1,07	4,8068259
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio	1,07	4,8068259
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione	0,86	3,8634302
18	Banca, istituto di credito e studi professionali	1,07	4,8068259
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso	0,83	3,7286594
20	Rivendita giornali, tabaccheria	1,29	5,7951453
21	Farmacia	1,80	8,0862492
22	Banco vendita all'aperto, ambulante sei mercati	1,09	4,8966731
23	Stabilimento industriale, mulino	0,62	2,7852636
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia	0,38	1,7070971
25	Laboratorio artigiano produzione di beni	0,55	2,4707984
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi	0,55	2,4707984
27	Salone di bellezza, sauna	0,55	2,4707984
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria	2,02	9,0745686
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub	2,02	9,0745686
30	Mensa	2,02	9,0745686
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar	2,02	9,0745686
32	Negozi frutta e verdura	5,43	24,3935184
33	Negozi fiori, pescheria	2,76	12,3989155
34	Grande magazzino	2,74	12,3090682
35	Supermercato, ipermercato	2,74	12,3090682
36	Locale da ballo	1,04	4,6720551
37	Parti Comuni Condomini	0,00	0,0000000

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA VARIABILE MINIMA			
VOLUME	SVUOTAMENTI MINIMI	€/Litro	LITRI MINIMI
30	40	0,0787532	1200
40	40	0,0787532	1600
120	26	0,0787532	3120
360	26	0,0787532	9360
1700	26	0,0787532	44200
3200	26	0,0787532	83200
4500	26	0,0787532	117000
18000	26	0,0787532	468000

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA VARIABILE MINIMA CATEGORIE PARTICOLARI						
CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	DESCRIZIONE	VOLUME	SVUOTAMENTI MINIMI	€/LITRO	LITRI MINIMI
da 1 a 36	A	0=< mq <=40	30	20	0,0787532	600
da 1 a 36	B	0=< mq <=40	40	20	0,0787532	800
37	-	Parti comuni condomini	30	0	0,0787532	0
15	-	Struttura sanitaria, clinica	18.000	104	0,0787532	1.872.000

Le utenze in sottocategoria A o B con contenitori diversi dal 30 e dal 40 litri fanno riferimento alla tabella "tariffe utenze non domestiche quota variabile minima"

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCELENZE) UTENZE NON DOMESTICHE
€/Litro
0,0787532



Allegato 2 – Regolamento

REGOLAMENTI E STATUTI - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

COMUNE DI FERRARA
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA**

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
(Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 668)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74224/2021 del 28.06.2021

Sommario

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Il Servizio di gestione integrata dei rifiuti

Articolo 4 – Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Articolo 5 – Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

Articolo 6 – Presupposto e ambito di applicazione

Articolo 7 – Classificazione dei locali e delle aree

Articolo 8 – Utente obbligato al pagamento

Articolo 9 – Comunicazione

Articolo 10 – Obbligazione pecuniaria

Articolo 11 – Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

Articolo 12 – Tariffa giornaliera e Canone unico

Articolo 13 – Imposta di legge

Articolo 14 – Determinazione e articolazione della tariffa

Articolo 15 – Trasmissione delle banche dati

Articolo 16 – Obblighi d'informazione all'utenza

Articolo 17 – Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 18 – Riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 19 – Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

Articolo 21 – Controllo

Articolo 22 – Sanzioni

Articolo 23 – Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi

Articolo 24 – Riscossione

Articolo 25 –Rimborsi

Articolo 26 - Indennizzi

Articolo 27 – Contenzioso e reclami

Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

Articolo 29 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

Articolo 30 – Entrata in vigore

Allegati:

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Elenco dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (art.183 co.1 lett.b-ter TUA)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità al combinato disposto dell'articolo 1, commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della L.R. 16/2015, del D.M. 20 aprile 2017, del D.P.R. 158/1999 e delle normative collegate.
2. La tariffa di cui al comma precedente assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, i costi di gestione amministrativa della tariffa, delle attività di controllo, riscossione, contenzioso, accantonamento per perdita su crediti, i crediti inesigibili al netto del relativo fondo e gli abbattimenti derivanti dalle entrate Conai, dai ricavi di cui all'art. 3 comma 8 della L. R 16/2015 e di altri proventi comunque derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia, ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. L'Agenzia, in applicazione della L.R. 23/2011, svolge le proprie funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani e in particolare è competente per:
 - a. fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali degli ambiti provinciali;
 - b. assumere le deliberazioni in materia di regolamentazione della tariffa avente natura di corrispettivo;
 - c. assumere le deliberazioni in materia di Piani Finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
4. La tariffa e i relativi parametri di calcolo sono annualmente determinati dall'Agenzia nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento sulla base della produzione di rifiuti urbani e del servizio reso a copertura integrale del Piano Economico Finanziario predisposto dal Gestore e approvato dall'Agenzia, in quanto Autorità competente.
5. Gli utenti del servizio sono tenuti all'utilizzo esclusivo delle attrezzature messe a disposizione dal Gestore per l'esecuzione del servizio

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b) **rifiuti urbani**: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 1 lett. b-ter, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 1. i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro e metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettroniche, rifiuti da pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba, potature di alberi, nonché i rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3), 4) ed 5) del presente comma.

- c) **rifiuti speciali**: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, e agro-industriali, e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'art. 183 co. 1 lett. b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 9. i veicoli fuori uso.
- d) **produttore di rifiuti**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
- e) **detentore**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- f) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione;
- g) **gestione dei rifiuti**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura degli impianti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) **Gestore**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) **raccolta**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo di rifiuti, di compresi la cernita preliminare e di il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera j) w) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) **raccolta differenziata**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) **spazzamento delle strade**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) **compostaggio**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici

non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;

- m) **compostaggio di comunità**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- o) **rifiuto organico**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- p) **rifiuto urbano residuo**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- q) **utente**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) **utenza**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente"
- s) **utenza domestica**: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) **utenza non domestica**: utenza adibita o destinata ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- u) **pertinenza dell'utenza domestica**: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di **pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c.**, ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza;
- v) **parte fissa della tariffa**: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili e ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis della L. 147/2013.
- w) **parte variabile della tariffa**: è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione, è data dalla somma della quota Variabile di Base e della quota Variabile Aggiuntiva, come definite nell'Allegato 1;
- x) **Centro di Raccolta**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- y) **Centro del Riuso**: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- z) **riutilizzo**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- aa) **dotazione per la raccolta**: contenitori ed altri dispositivi (es. carta smeraldo, pattumelle, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

- bb) **preparazione per il riutilizzo**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- cc) **Carta del servizio**: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 3 – Il Servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e lavaggio meccanizzato e manuale di strade, piazze ed aree pubbliche, di rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, compreso lo svuotamento dei cestini stradali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e dei rifiuti di origine cimiteriale, le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del D.lgs 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR (Ente territorialmente competente) secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalla Convenzione per la gestione del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - nel seguito denominato 'SGRU'.

Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 184 co. 3 del D.l.gs. n. 152/2006 non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co. 1 lett. b-ter), possono decidere di conferirli interamente al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il rappresentante legale o il titolare della ditta deve presentare al Gestore apposita comunicazione entro il *30 giugno*, con decorrenza dall'01/01 dell'anno successivo, allegando la seguente documentazione:
 - quantitativi di rifiuto da avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, comprovante l'esistenza dell'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
 - la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di uscita dal pubblico servizio.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al gestore del servizio.
5. L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01/01, e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. Per il solo anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 01/01/2022.
7. In caso di opzione per il servizio privato, è fatta salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il *30 giugno* dell'anno precedente; il gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta. L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
8. Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L'esclusione è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare a pena di decadenza entro i termini indicati al comma successivo.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro

destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b) le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (a titolo di esempio non esaustivo, costituiscono aree scoperte operative tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca);
- c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13 la superficie tariffabile è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/13. Successivamente a tale data la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestable. La superficie calpestable dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 9, l'indicazione della superficie calpestable allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998, n.138 oppure quella calpestable su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.

4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art.9;
 - b) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
 - c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati a locali e aree di produzione di rifiuti speciali;

- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani;
- g) le superfici occupate nell'ambito di attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile, comprese le attività connesse, e della pesca;
- h) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari, connesse ed adibite ad attività agricole;
- i) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole;
- j) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- k) le unità immobiliari ove non si abbia di regola la presenza umana, quali, a titolo di esempio non esaustivo, cabine elettriche, telefoniche e di verniciatura, vani ascensore, celle frigorifere ad atmosfera controllata, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos verticali e orizzontali in genere, centrali termiche e di condizionamento o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- l) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- m) per i distributori dei carburanti e di lavaggio degli automezzi: le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso in quanto intercluse da stabile con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree scoperte adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- n) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché i posti auto/parcheggi gratuiti, qualora scoperti;
- o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
- p) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179);
- q) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti, limitatamente alla parte non superiore a mt 1,5, nonché balconi e terrazze, qualora non costituenti aree operative, purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- r) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- s) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri;

- t) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati e le corsie destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, come risultante da apposita documentazione;
- u) i locali destinati a carattere permanente a sale di esposizione museale, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) le unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi ;
- b) unità immobiliari domestiche chiuse, inutilizzate ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), per le quali non risulti però attivo il servizio di fornitura di energia elettrica. L'utente deve presentare richiesta di esenzione, corredata di documentazione dalla quale possa evincersi l'effettivo inutilizzo dell'immobile. Il gestore si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni;
- c) le unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici (salvo gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza o antincendio); e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) Limitatamente alla parte variabile della tariffa: le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive degli allacciamenti individuali ai pubblici esercizi, anche arredate, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa gli svuotamenti minimi in presenza del presupposto, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 24.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

- 1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica oppure non domestica.
- 2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui all'Allegato 2 viene di regola effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottate dall'ISTAT relative all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte produttive, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Gli agriturismi, in quanto simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di NON aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità aderirvi, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30.06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01.01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta.

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati a utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. Per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca) il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti, proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree a uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c), ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), fermo restando che la somma attribuita al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

1. L'utente, di cui al precedente articolo, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa o infedele comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione entro il termine si applica la sanzione prevista dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. Le comunicazioni devono contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, quali:
 - a. per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b. per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
 - c. per tutte le utenze: l'ubicazione dell'immobile con indicazione del numero civico esterno e di quello interno se esistente, superficie calpestabile e destinazione dei locali e delle aree;
 - d. la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o conduzione;
 - e. gli estremi catastali dell'immobile con eventuale planimetrie catastali.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Per le utenze domestiche residenti non sono da dichiarare i cambiamenti di composizione dei nuclei familiari in quanto direttamente rilevabili dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.
6. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
8. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tariffa deve darne esplicita comunicazione.

Articolo 10 - Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze, e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente comunicata.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, al fine di consentire l'erogazione del servizio.
4. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei

contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza

5. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo, le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta, se in favore dell'utente.
6. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della Parte Fissa, della Quota Variabile di Base e alla sanzione di cui all'art.22. Il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto.
7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.
8. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata: quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima
9. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - b) Per le utenze domestiche occupate da nuclei di residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia;
 - c) .per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti, qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dal presente Regolamento, si considera un numero di occupanti pari a uno.

Nei casi di cui all'art. 8, comma 9 (strutture ricettive dell'ospitalità non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata dal numero di componenti dell'utenza maggiorato di una sola unità.

10. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o di militari di carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.
11. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all' articolo 9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
12. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia titolare di un'altra utenza domestica nel medesimo Comune, in riferimento agli immobili sopramenzionati potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani

presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, tramite un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. In tal caso per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la parte fissa; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 9, il numero di occupanti sarà calcolato come definito al precedente comma 8.

Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.

13. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali e aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 11- Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e parte variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei servizi previsti nel Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore del Piano Finanziario redatto, validato e approvato come da disciplina dettata da ARERA

Articolo 12 –Tariffa giornaliera e Canone unico

1. A decorrere dal 1.01.2021, è entrata in vigore la disciplina del canone unico introdotta dall'art. 1 comma 838 della L. n. 160/2019, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
2. Il Gestore non applicherà più la Tariffa alle occupazioni temporanee, in quanto sostituite dall'applicazione del Canone Unico di competenza comunale
3. Per le altre tipologie di occupazioni temporanee, il Gestore applicherà la tariffa giornaliera (soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio). Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 35
4. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
5. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della parte fissa della tariffa annuale, maggiorata di un importo percentuale definito nella delibera di approvazione della tariffa, o in apposito atto.
6. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di

attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i banchetti non alimentari e di 6 euro per i banchetti alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:

- 6 euro per i banchetti non alimentari e 12 euro per i banchetti alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
 - 9 euro per i banchetti non alimentari e 18 euro per i banchetti alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;
 - 12 euro per i banchetti non alimentari e 24 euro per i banchetti alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;
7. La tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
 8. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e gestione, accollandosi i relativi oneri.
 9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Articolo 13 - Imposte di legge

Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

Articolo 14 - Determinazione e articolazione della tariffa

1. La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurate, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce;
 - b) registrare il numero dei conferimenti;
 - c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati").

Per le Utenze domestiche:

- a) La quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza.
- b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.
- c) Le formule di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".

Per le Utenze non domestiche:

- a) La quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.
- b) La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
 - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati.
- c) Le modalità di calcolo della quota fissa e variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".
4. Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica "principale", senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche "secondarie". In tal caso la tariffa per le utenze "secondarie", con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata applicando la sola parte fissa.
5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.
6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.
7. Nei casi di:
- utenze domestiche costituite da abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg;
 - utenze domestiche costituite da abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - utenze non domestiche costituite da locali e aree adibiti a uso stagionale o non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 gg
la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.
8. È fatta salva la facoltà per il Comune di deliberare specifiche sottocategorie omogenee per ciascuna delle categorie di attività di cui all'Allegato 2.

1. Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge n. 160/2019, ai fini del controllo e del recupero della tariffa corrispettiva puntuale, il Comune autorizza il Gestore ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria per il tramite degli enti medesimi. A tal fine, l'ente locale consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informativa forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
3. Il Gestore fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
4. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.

Articolo 16 – Obblighi di informazione dell'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate;
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Articolo 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).
2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).

4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti.

Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta

5. Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta il valore economico della Quota Variabile di Base è ridotto nella misura di seguito indicata:
 - a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - c) 40% per le utenze che distano oltre 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle.
6. La riduzione per inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta è alternativa a quella per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino al cassonetto per i rifiuti urbani ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori.

Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

7. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze, si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

8. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
9. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi la riduzione è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita o in caso di "uscita" dal nucleo familiare del bambino. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici la riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.
10. In particolare nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, la riduzione cessa automaticamente in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro comune o a indirizzo differente del medesimo Comune); l'istanza deve essere corredata da uno dei seguenti documenti comprovanti la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, ossia: certificato del medico di famiglia o certificato dell'ASL competente o certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici o bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL oppure

nota dell'ASL o del Comune o dell'Azienda Ospedaliera o dell'INPS. Tali documenti devono avere data non antecedente l'anno solare precedente alla richiesta stessa.

11. Nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici la riduzione decorre dalla data:
 - a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 9;
 - b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;
 - c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 9.
11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.

Riduzioni per Compostaggio individuale

12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione stabilita con la delibera annuale di approvazione della tariffa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis.
13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.
14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.
15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
16. Ad esito della verifica di cui al comma 14 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per Compostaggio di comunità

17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e s.m.i. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Articolo 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).

2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misura dei rifiuti effettivamente conferiti.

Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

4. La tariffa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo nell'anno di riferimento (Legge 147/2013, art. 1 comma 649). La tariffa è ridotta nella parte variabile in una misura percentuale. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Riduzioni per compostaggio individuale

5. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa. (D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis)
6. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.
7. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza- ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.
8. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al gestore entro e non oltre 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
9. Ad esito della verifica di cui al comma 7 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per compostaggio di comunità

10. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.
11. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità.

La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.

Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

12. È riconosciuta una riduzione della parte variabile del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune. La riduzione è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
13. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
14. Le riduzioni descritte ai precedenti commi sono riconosciute nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il gestore, sulla base della modulistica dal medesimo predisposta e pubblicata sul proprio sito, dovrà raccogliere le adesioni delle imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti;
 - b. il gestore dovrà inoltre raccogliere entro il 31 gennaio dell'anno successivo la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno sia da parte delle imprese donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima;
 - c. le imprese dovranno tenere a disposizione del gestore la documentazione comprovante le singole donazioni per i controlli a campione che effettuerà.Il Comune può collaborare con il Gestore fornendo eventualmente dati o documenti utili all'istruzione del suddetto procedimento di competenza esclusiva del Gestore, in quanto applica e riscuote la tariffa nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni regolamentari e normative vigenti.
15. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
16. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.
17. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. (fonte: linee guida ANCI-Atersir del 7 luglio 2016)

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

18. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione di pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche.

Articolo 19 - Pluralità di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3 e di cui all'art.18 commi 1, 2 si applicano sulla Quota Fissa della tariffa nelle misure ivi indicate.
2. Le riduzioni di cui all'art. 17 comma 5 e seguenti e di cui all'art.18 comma 4 e seguenti si applicano sul valore economico della Quota Variabile di Base nelle misure indicate nei medesimi articoli nonché nella delibera di approvazione della tariffa.
3. Qualora fossero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 20 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli art. 17 e 18 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della tariffa.
3. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.
4. Gli importi relativi alle agevolazioni/riduzioni devono essere inseriti nella predisposizione annuale del Piano Finanziario. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione dello stesso tra i singoli utenti sono determinati nella Delibera di approvazione della Tariffa.
5. Il Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto delle riduzioni di cui al presente regolamento.
6. In ogni caso la tariffa non può essere ridotta in misura superiore a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.
7. **Le riduzioni di cui all'art. 17 commi da 12 a 18, e all'art. 18 commi da 5 a 11 sono alternative.**

Articolo 21 - Controllo

1. Il Gestore eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle comunicazioni.
2. Il Gestore indica nelle apposite comunicazioni i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.);
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori ma anche ai proprietari dei locali e aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) invitare gli utenti a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;

- e) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - f) accedere ai locali e aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
 6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
 7. In generale, l'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.
 8. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, oltre al recupero dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo pari al 30% del valore della tariffa da recuperare comprensiva degli interessi.
 9. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
 10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come comunicazione di attivazione a decorrere dall'anno successivo a quello accertato. Il gestore provvede in autonomia all'aggiornamento della banca dati della Tariffa per la riscossione ordinaria.
 11. Il Gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.
 12. Il Gestore darà comunicazione periodica all'utenza relativamente ai conferimenti effettuati provvedendo anche ad una stima annua della tariffa applicata.

Articolo 22 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.9 – bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n.16 e s.m.i..
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)
3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.
4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1° comma contribuiscono alla copertura dei costi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, entro 20 giorni successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli o tramite numero verde del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.
4. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata A/R apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
6. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
7. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
8. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.

Articolo 24 – Riscossione

1. Annualmente, il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella prima bolletta utile e comunque entro la prima fattura di conguaglio.
3. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
4. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

Articolo 25 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, duplicazione ovvero eccedenza dell'importo iscritto in fatture rispetto a quanto dovuto il Gestore, ai fini del relativo rimborso, si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi.
2. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità, con riferimento alle richieste di indennizzo degli utenti, si rimanda a quanto disciplinato nella Carta dei Servizi.
3. L'utente in ogni caso può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

Articolo 26 - Indennizzi

1. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità specificamente sotto indicati il gestore, previa verifica, corrisponde all'utente interessato un indennizzo. Non può essere riconosciuto più di un indennizzo per lo stesso motivo nell'arco dell'anno solare.
2. Gli indennizzi verranno corrisposti a seguito di richiesta formale presentata dall'utente al gestore entro 60 giorni solari dal verificarsi del disservizio o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso la compilazione dei moduli all'uopo predisposti e disponibili presso gli sportelli e sul sito web del gestore. L'indennizzo deve essere erogato all'utente entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente, come nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti (a meno che non regolarizzi la propria posizione entro 20 giorni solari), con l'esclusione del caso in cui siano in corso procedure conciliative. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione, l'indennizzo è dovuto dal gestore:
 - a) in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
 - b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa.
3. Il gestore deve dare informazione a ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.
4. Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.
5. Gli standard sottoposti a indennizzo automatico sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Rettifiche di fatturazione	50 giorni solari	32 €

6. Gli standard sottoposti a indennizzo su richiesta dell'utente sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Risposta ai reclami	30 giorni solari	32 €
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati ove necessaria la presenza dell'utente	2 ore	32 €

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo non risulti valida, ne viene data comunicazione scritta e motivata all'utente

7. Il Gestore si impegna a rendere operativa la disciplina degli indennizzi di cui ai commi che precedono entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 27 - Contenzioso e reclami

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti

1. E' costituito l'Osservatorio Rifiuti cui partecipano Consiglieri Comunali, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, delle Associazioni di Categoria delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

Articolo 29 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito al Gestore derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

Articolo 30 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01.01.2021.

ALLEGATI

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Elenco dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (art. 183 co. 1 lett. b-ter TUA)

ALLEGATO 1

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{vb} : QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va} : QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR} : QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q_{AVV}: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 2
Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione
7	Palestra, sala da gioco
8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi
9	Magazzino frigorifero
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore carburanti, area campeggio, parcheggio
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma, carcere
15	Struttura sanitaria, clinica
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, studio professionale, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione
18	Banca, istituto di credito
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso

20	Rivendita giornali, tabaccheria
21	Farmacia
22	Banco vendita all'aperto, ambulante sei mercati
23	Stabilimento industriale, mulino
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia
25	Laboratorio artigiano produzione di beni
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi
27	Salone di bellezza, sauna
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub
30	Mensa
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar
32	Negozi frutta e verdura
33	Negozi fiori, pescheria
34	Grande magazzino
35	Supermercato, ipermercato
36	Locale da ballo
37	Parti comuni condominiali

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i vigenti codici ATECO.

Sono da intendersi UtENZE DOMESTICHE quelle domiciliate in abitazioni gestite da Associazioni od Enti del terzo settore nell'ambito di progetti sociali di pubblico interesse

ALLEGATO 3**Elenco dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2 del TUA**

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSTI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.



Allegato 3 maggiorazioni, riduzioni agevolazioni per l'anno 2021

MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale

1. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'Art.12 del Regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 10%.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:

- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;
- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;

il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 6 c. 7 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri minimi variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'utenza domestica per le utenze non domestiche è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri.

3. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c. 7 del Regolamento si applicano le seguenti riduzioni:

CODICE E.E.R.	PRODOTTO	euro/kg
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	0.20
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	0.30
20 01 25	Oli e grassi commestibili	0.20
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	0.05
15 01 02	imballaggi in plastica	0.05
15 01 03	imballaggi in legno	0.05
15 01 04	imballaggi metallici	0.05
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	0.05
15 01 06	imballaggi in materiali misti	0.05
15 01 07	imballaggi in vetro	0.05
15 01 08	imballaggi in materia tessile	0.05
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	0.05
20 03 07	rifiuti ingombranti	0.05
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
20 02 01	sfalci, ramaglie, potature €/Kg	0.05

4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche

Ai sensi dell'art.17 c. 8 e c. 9 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Ai sensi dell'art. 17 c. 8 e c. 10 e c. 11 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specificarichiasta. In entrambi i casi la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 7.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 256 conferimenti minimi nel caso di calotta da 30 litri o 192 nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

5. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 18 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 8 c. 10 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

6. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 dal c. 12 al c. 16 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 c. 17 e c. 18 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

7. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 del Regolamento, la quota variabile della tariffa è ridotta in termini assoluti di 0.09 € per ogni kg di rifiuto avviato a riciclo (0.09 €/kg)

8. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 dal c. 5 al c. 9 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 C. 10 e c. 11 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base.

Limitatamente alle attività agrituristiche insediate fuori dal centro urbano di Ferrara, così come definito da ISTAT, che effettuano il compostaggio individuale previsto all'art.18 la riduzione del valore economico della quota variabile di base è fissata al 30%.

9. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al 15%.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

10. Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di benialimentari e non alimentari (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

Ai sensi dell'art . 18 c. da 12 a 17 del Regolamento, le seguenti riduzioni sono riconosciute secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune:

- per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd specifico;
- per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
- Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti;
- Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa;

- Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.

11. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell’art. 19 c. 2 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della somma di quota fissa e quota variabile di base.

12. Parti comuni condominiali

Ai sensi dell’art. 8 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 37 “parti comuni condominiali”).

13. Riduzioni tariffarie UND COVID-19 ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 all’art. 6 “Agevolazioni Tari” prevede che: *“in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge in favore delle predette categorie economiche”*

Il comma 2 dello stesso Decreto Legge indica che: *“alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”*

I criteri da adottare per la definizione delle categorie a cui applicare le riduzioni della tariffa rifiuti dovranno essere definite sulla base dei periodi di chiusura obbligatoria o delle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività imposti dai decreti emanati durante l’emergenza COVID-19 con particolare riferimento a quelle categorie le cui attività sono rimaste chiuse e/o che hanno subito i maggiori danni economici per effetto degli stessi;

Le riduzioni tariffarie da applicare risultano essere definite come una quota di riduzione percentuale della tariffa rifiuti. Tale percentuale è variabile dal 10% al 90% applicate alle categorie che verranno successivamente individuate.

La Giunta Comunale con successivi atti definirà, in accordo con le Associazioni di categoria, le percentuali di riduzioni della tariffa da corrispondere alle diverse categorie di utenze non domestiche definite in funzione dei periodi di chiusura obbligatoria o delle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività imposti dai decreti emanati durante l'emergenza COVID-19. Con tale atto verranno approvati i criteri per la definizione delle riduzioni della tariffa, l'elenco degli categorie aventi diritto e le variazioni di bilancio per accertare ed impegnare le risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 4 del 29 giugno 2021

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale del Comune di Ferrara: approvazione dell'articolazione tariffaria 2021 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

f.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Bologna, 29 giugno 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Ferrara
f.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante
f.to Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Per Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 27 agosto 2021